

TITOLO	REGOLAMENTO DELLA ASST DI VIMERCATE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.
Tipologia Documento	Regolamento
Area di appartenenza	Dipartimento Amministrativo
Numero Codice	QD_ENT_201812_313
Raccolta	U.O.C. Approvvigionamenti



Redatto da	Verificato da	Approvato con
Direttore U.O.C. Approvvigionamenti Dott.ssa Mariarosa Digiovinazzo	RSGQ Dott. Roberto Agosti  Direttore f.f. U.O.C. Affari Generali e Legali Avv. Maria Teresa Collico	Deliberazione n. 1266 del 12/12/2018

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	1 di 24



## Storia delle modifiche al documento

Data	Numero revisione	Descrizione delle modifiche
29/06/2012	0	Prima emissione
12/12/2018	1	Aggiornamento

## Gruppo di lavoro

Nome	Ruolo	Struttura
Sig. Renato Pompa	Collaboratore Amm.vo	U.O.C. Approvvigionamenti
Dott.ssa Tiziana Marzi	Collaboratore Amm.vo	U.O.C. Approvvigioanmenti

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	2 di 24



## Indice

Art. 1 – Scopo

Art. 2 – Ambito e limiti di spesa

Art. 3 – Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Art. 4 – Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativi a servizi e forniture (D.E.C.)

Art. 5 – Adempimenti preliminari agli acquisti in economia

Art. 6 – Procedure autonome: regole aziendali

Art. 7 – Progettazione delle caratteristiche dei beni e servizi da acquisire e definizione delle modalità di acquisto

Art. 8 – Affidamento e esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00

Art. 9 – La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione per le procedure sottosoglia

Art. 11 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

Art. 8 – Affidamento e esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00

Art. 9 – La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione per le procedure sottosoglia

Art. 11 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili

Art. 12 – Espletamento della prestazione contrattuale: Certificato di regolare esecuzione

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	3 di 24



Art. 13 – Conflitto di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici

Art. 14 – Normativa di riferimento

Art. 15 – Norme di rinvio

Art. 16 – Entrata in vigore

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	4 di 24



## Art. 1 - Scopo

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, "Codice dei Contratti Pubblici", (di seguito: "D.Lgs. 50/2016" o "Codice degli Appalti").

Le soglie di cui al Codice degli Appalti, come previsto dall'art. 35 del medesimo decreto, sono periodicamente rideterminate (di norma ogni due anni) con provvedimento della Commissione Europea, il quale, a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, trova diretta applicazione nell'ordinamento interno degli Stati Membri.

Le soglie di rilevanza comunitaria, per gli anni 2018-2019, sono le seguenti:

- a) Euro 221.000,00 per appalti pubblici di forniture e servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- b) Euro 750.000,00 per appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati nell'allegato IX al D. Lgs. 50/2016.

Ferme restando, come scelta prioritaria in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, l'adesione alle convenzioni/accordi quadro della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA S.p.A.), o alle convenzioni/accordi quadro di Consip S.p.A., il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Vimercate (di seguito: "ASST di Vimercate" o "Stazione Appaltante"), svolte in forma autonoma o aggregata, per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria relativi a servizi e forniture.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che, nell'espletamento delle procedure di gara di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per l'affidamento di servizi e forniture vengano rispettati i principi di cui all'art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ossia i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, nonché con l'osservanza del principio di rotazione dei fornitori e dei principi contemplati dagli artt. 34 e 42 del medesimo Decreto.

I criteri di partecipazione alle gare oggetto del presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, devono essere altresì tali da non escludere a priori le microimprese, le piccole e le medie imprese.

Fermo restando che l'ASST di Vimercate ha comunque la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, fermi restando gli obblighi di legge.

## Art. 2 - Ambito e limiti di spesa

Il ricorso alle procedure semplificate per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria è possibile per tutte le categorie di servizi e forniture necessari per il regolare funzionamento dell'ASST di Vimercate, fatto salvo il limite delle soglie stabilite dal DPCM del 11 luglio 2018 e s.m.i., nonché dei vincoli previsti dalle regole derivanti dalle leggi di stabilità approvate nel corso degli anni.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	5 di 24



Per le categorie individuate dal DPCM del 11 luglio 2018 e s.m.i. l'Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato da parte del soggetto aggregatore responsabile.

Nell'apposita sezione «Soggetti aggregatori» del portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) e' reso disponibile l'elenco delle iniziative di cui ciascun soggetto aggregatore e' responsabile, comprensivo delle tempistiche e del relativo stato di avanzamento.

Resta in ogni caso fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni al fine di eludere le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, in ossequio a quanto previsto dall'art. 31 comma 11 del medesimo Decreto.

Al fine di evitare il consolidamento in generale di rapporti tra le Strutture Procedenti di questa Stazione Appaltante solo con alcuni operatori economici, deve essere sempre applicato il principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti (Si rimanda a tal fine integralmente al paragrafo 3 Principi comuni punto 3.6 e 3.7 delle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018).

Resta fermo, infine, l'obbligo, da parte della Struttura Procedente di motivare ogni provvedimento adottato, così come sancito dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241.

#### Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

Nell'ambito del presente Regolamento sono individuati quali RUP per le procedure di competenza, i seguenti Direttori di U.O.C.:

- Approvvigionamenti
- Logistica alberghiera
- Farmacia
- SIA
- Servizio tecnico – patrimoniale
- Affari Generali e legali
- Servizio Programmazione Gestione Integrata Rete Socio – sanitaria
- Ingegneria clinica
- Direttore Udo territoriali
- Direzioni mediche di Presidio

Fermo restando quanto previsto dall'art. 31 e da altre specifiche disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati,

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	6 di 24



alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare offerta (art. 31 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Restano ferme le competenze professionali del RUP declinate nelle Linee guida di Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Art. 4 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto relativi a servizi o forniture(D.E.C.)

**Per gli affidamenti di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000** il DEC è il Direttore della Struttura che ha richiesto l'acquisto del bene o servizio, salvo diversa indicazione proveniente dal medesimo Direttore di Struttura.

**Per gli affidamenti di beni e servizi di valore superiore a € 40.000 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario** il RUP svolge, di norma, anche le funzioni di DEC.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal Responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- b) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- d) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla Stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In tali casi il RUP propone la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto con delibera a contrarre motivata.

Per le funzioni e compiti del DEC, si rimanda integralmente al TITOLO III del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2018 n. 49.

Art. 5 - Adempimenti preliminari agli acquisti in autonomia.

Per gli acquisti in ambiti merceologici diversi da quelli individuati dal DPCM 11 luglio 2018 e s.m.i il Rup dovrà verificare in via graduata:

#### 1) LA PRESENZA DI CONVENZIONI ATTIVE ARCA E IN SUBORDINE CONSIP

Qualora le Convenzioni ARCA e Consip non siano attive ma sull'ambito merceologico richiesto sia già stata programmata un'iniziativa ARCA, il Rup potrà approvvigionarsi autonomamente con un contratto ponte

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	7 di 24

fino alla data di attivazione dell'iniziativa ARCA, inserendo apposita clausola di risoluzione anticipata vincolata a tale data. Per tali iniziative dovrà essere inviata una informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare/Arca, conformemente alla DGR X/7600 del 20/12/2017 e s.m.i.

## 2) UNIONI FORMALIZZATE DI ACQUISTO

In via residuale rispetto alle procedure centralizzate che rivestono la priorità per il Sistema regionale, il Rup dovrà verificare che non sia possibile procedere attraverso forme di acquisizione aggregata tramite le Unioni formalizzate di acquisto, documentando quest'ultimo passaggio tramite e-mail.

Solamente in via subordinata ai livelli di aggregazione sub 1) e 2) è possibile procedere ad acquisti autonomi, tenendo fermi i seguenti obblighi:

- PER GLI ACQUISTI INERENTI LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE PRESENTI NELLA PIATTAFORMA CONSIP: si dovrà ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip s.p.a. (SDA e MEPA)
- PER GLI ACQUISTI INERENTI LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE NON PRESENTI NELLA "PIATTAFORMA CONSIP": si dovrà ricorrere agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla CRA di riferimento (Sintel per la Regione lombardia)

Con D.G.R. X/7600 del 20/12/2017 sono state confermate le tipologie di procedure escluse dall'obbligo di utilizzo della piattaforma Sintel (delibera Giunta regionale n. 818 del 25/10/2013) tra le quali rientrano:

- a) Procedure di gara per appalti misti lavori/servizi;
- b) Procedure di concessione di servizi ai sensi art. 30 d.lgs.n.163/2006;
- c) Procedure di vendita e dismissione di beni immobili nell'ambito dei accordi di programma e/o altre intese finalizzate alla realizzazione di nuove strutture sanitarie/ nuovi servizi autorizzati da Regione Lombardia;
- d) Procedure di vendita e dismissione di beni immobili e mobili dai quali derivi un'entrata.

### Art. 6 - Procedure autonome: regole generali

Le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria sono effettuate ai sensi dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità:

- Per **acquisti di importo inferiore a 40.000,00 Euro**, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- Per **affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alle soglie** di cui all'[articolo 35](#), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	8 di 24





economici, individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, conformemente alle disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 4 di ANAC.

#### Art. 7 - Progettazione delle caratteristiche dei beni e servizi da acquisire e definizione delle modalità di acquisto

Al fine di consentire una corretta attività di programmazione, nonché consentire l'espletamento delle procedure di acquisto per forniture e servizi nel rispetto dei suindicati principi di efficacia, tempestività e correttezza, ogni istanza di acquisto da parte delle U.O.C. deve essere indirizzata all'U.O.C. competente per l'acquisto.

La stessa, sottoscritta dal Responsabile della struttura richiedente, dovrà contenere:

- descrizione tecnica della fornitura/servizio da acquisire (il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione) sottoscritta dal Responsabile della struttura;
- indicazione del fabbisogno in termini temporali, quantitativi ed economici (comprensivo della definizione dell'importo a base d'asta);
- indicazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale che deve possedere l'operatore economico;
- proposta dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica privilegiando l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (in presenza di un determinato elemento è attribuito un punteggio predeterminato, senza alcuna valutazione discrezionale, in assenza è attribuito un punteggio pari a zero).

Nel caso in cui per il criterio di attribuzione dei punteggi tecnici sia stata scelta la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, occorre indicare in maniera analitica gli elementi oggetto di valutazione nonché i relativi pesi/punteggi.

- indicazione se si vogliono prevedere negli atti di gara eventuali opzioni quali a titolo esemplificativo: rinnovi, ripetizione di servizi analoghi, revisione prezzi ecc..;
- ogni altra indicazione dell'ambito merceologico di riferimento (ossia un set di informazioni a corredo, informazioni reputate necessarie alla corretta individuazione del bene ed al successivo inserimento dello stesso in anagrafica, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il CND e il repertorio).

Il RUP provvederà, eventualmente in accordo con il richiedente, a:

- Quantificare gli eventuali costi della manodopera;
- Declinare le penalità che si intenderanno applicare;
- Definire i criteri ambientali minimi e altri criteri di valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riguardo a quanto contenuto nell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016. L'obbligo del rispetto dei criteri ambientali minimi è previsto per gli acquisti rientranti nelle seguenti categorie:

a) arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura)

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	9 di 24



- b) gestione dei rifiuti
- c) servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano)
- d) servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)
- e) elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione)
- f) prodotti tessili e calzature
- g) cancelleria (carta e materiali di consumo)
- h) ristorazione (servizio mensa e forniture alimenti)
- i) servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene)
- j) trasporti (mezzi e servizi di trasporto, sistemi di mobilità sostenibile)

Art. 8 - Affidamento e esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

L'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire tramite affidamento diretto.

#### Procedura informale

Nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 4, il Rup per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, procede ad una indagine informale mediante richiesta esplorativa di preventivo;

#### I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Rup motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente:

- 1) dell'adeguata motivazione in merito al ricorso all'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016, mediante riferimento all'indagine di mercato espletata;
- 2) del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- 3) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
- 4) delle caratteristiche delle opere, dei beni, e dei servizi che si intendono acquistare;
- 5) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario;
- 6) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- 7) del rispetto del principio di rotazione;
- 8) dell'importo dell'affidamento e della relativa copertura contabile;
- 9) dell'indicazione del fornitore aggiudicatario.

Il RUP può ricorrere alla comparazione del/dei preventivi con:

- listini di mercato,
- offerte precedenti per commesse identiche o analoghe,

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	10 di 24



- all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni mediante attività di benchmarking oppure consultando il sito <http://www.salute.gov.it/portale/home.html> "Nuovo sistema informativo sanitario-NSIS".

Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 Euro, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato.

Nei casi di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, è facoltà della Stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103, ovvero: per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

### Controlli e stipula del contratto

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice.

#### Per servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 Euro:

In caso di affidamento diretto, la Stazione appaltante acquisisce un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Il Rup procede, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici:

- alla consultazione del casellario ANAC,
- alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	11 di 24

operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, il Rup è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

**Per servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 Euro e non superiore a 20.000,00 Euro,**

In caso di affidamento diretto, il Rup acquisisce un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso il Rup procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici:

- alla consultazione del casellario ANAC,
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, il Rup è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

**Per importi superiori a 20.000,00 Euro, nel caso di affidamento diretto**

Il Rup, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

**La stipula del contratto**

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	12 di 24



Art. 9 - La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alle soglie europee, sono individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

La procedura si articola in tre fasi:

- a) svolgimento di indagini di mercato (aperte) nel rispetto del principio di rotazione;
- b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell'affidatario;
- c) stipulazione del contratto.

#### **L'indagine di mercato**

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento sul successivo invito alla procedura.

Le indagini di mercato sono svolte secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Il Rup assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato che normalmente avviene pubblicando un Avviso sul sito della ASST di Vimercate (<http://www.asst-vimercate.it/web/> nella sezione "Servizi al cittadino\_Amministrazione Trasparente", sotto la sezione "Bandi di gara e contratti\_Avviso di preinformazione"), sul sito web del MIT, e sulla GUCE.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'Avviso **di avvio dell'indagine di mercato** indica almeno:

- il valore dell'affidamento,
- gli elementi essenziali del contratto,
- i requisiti generali,
- i requisiti di idoneità professionale,
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura,
- i criteri di selezione degli operatori economici,
- le modalità per comunicare con la Stazione appaltante.

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla scadenza dei termini entro cui trasmettere le manifestazioni di interesse, provvederà a verificarne e valutarne il contenuto alla luce dei requisiti richiesti nell'Avviso

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	13 di 24

esplorativo, verbalizzandone il risultato. Successivamente, il RUP provvederà a dare comunicazione ai soggetti eventualmente dichiarati non ammissibili.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici la Stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

### **Delibera di indizione**

Successivamente all'indagine di mercato il Rup propone con provvedimento deliberativo:

- 1) la presa d'atto delle risultanze del verbale di "verifica manifestazioni di interesse" contenente la proposta di invito alla procedura delle società ammesse (tenuto conto che i nomi degli operatori economici dovranno rimanere secretati sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b);
- 2) l'indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016;

La succitata delibera conterrà altresì le seguenti indicazioni:

- oggetto della procedura e interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche tecniche del servizio;
- importo presunto a base d'asta per l'affidamento;
- durata del contratto;
- strumento di negoziazione;
- criterio di aggiudicazione dell'offerta;
- parametri e punteggi di valutazione delle offerte: nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016 a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- suddivisione in lotti: motivazione dell'eventuale mancata suddivisione dell'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs 50/2016.

### **Procedura di gara e Lettera di invito**

Successivamente, a seguito della approvazione della delibera di indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori ammessi da invitare.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.

La Lettera di invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione,
- b) le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- c) i requisiti generali, e di idoneità professionale richiesti per la partecipazione alla gara;
- d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	14 di 24

- f) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4.
- g) nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- h) la misura delle penali;
- i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- j) l'eventuale richiesta di garanzie;
- k) il nominativo del RUP;
- l) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- m) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti:
- che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
  - che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'art. 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi (delle offerte residue);
  - che le offerte con identico ribasso percentuale (collocate nelle "ali" o "a cavallo delle "ali") avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
  - a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia;
- n) lo schema del capitolato tecnico;
- o) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP procederà all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

### Svolgimento operazioni di gara

Nel corso della seduta pubblica, il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte da: documentazione amministrativa, eventuale documentazione tecnica richiesta e offerta economica;
- b) controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata;

### PRIMA SEDUTA RISERVATA

Successivamente il RUP procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione amministrativa e alla verifica della conformità della documentazione stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	15 di 24



Al termine della verifica dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa si procederà:

- a) ad applicare l'istituto del soccorso istruttorio nei casi previsti e secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016;
- b) alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) all'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, e 76 comma 5 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

**Commissione giudicatrice (solo nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)**

Ai sensi dell'art. 77 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

La Commissione giudicatrice è nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, su proposta del Rup.

La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari pari a tre o pari e non superiore a cinque (qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Il Rup, prima della proposta di conferimento dell'incarico, accerta l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del Codice, all'[articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e all'[articolo 42](#) del Codice.

Ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari è operativo, per le procedure di affidamento per le quali gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 (ovvero dalla diversa data di eventuale proroga).

Da tale data (ovvero dalla diversa data di eventuale proroga), è superato il periodo transitorio di cui all'articolo 216, comma 12, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Per poter far parte della Commissione gli esperti devono necessariamente essere iscritti all'Albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara. È da considerarsi interno alla stazione appaltante il commissario di gara scelto tra i dipendenti dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice, anche se gli stessi non hanno perfezionato l'iter di costituzione delle forme aggregative di cui ai citati commi, a condizione che abbiano deliberato di dare vita alle medesime. Appartengono sempre alla Stazione appaltante e non devono essere iscritti all'albo il segretario e il custode della documentazione di gara, se diverso dal segretario.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	16 di 24



Ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del Codice, che prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'[articolo 78](#) del Codice, la Commissione continua ad essere nominata su proposta del Rup, secondo regole di competenza e trasparenza, tenuto conto dell'art. 77 comma 1 e comma 2 del Codice;

Il Rup potrà avvalersi della Commissione giudicatrice nella valutazione della congruità delle offerte economiche (cfr. Linee guida n. 5).

Il Rup pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito web del MIT la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

#### **SECONDA SEDUTA PUBBLICA (solo nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)**

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica, procederà:

- alla lettura dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle buste tecniche;
- all'apertura delle Offerte tecniche per accertare, ai sensi del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, la presenza dei documenti in esse contenuti (ovvero alla verifica della presenza della documentazione tecnica richiesta nella Lettera di Invito).

#### **SECONDA SEDUTA RISERVATA (solo nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)**

La Commissione giudicatrice procederà in una o più sedute riservate:

- alla verifica dei requisiti tecnici minimali per ciascuna delle offerte tecniche presentate e disporrà di non ammettere al prosieguo di gara e quindi non procederà alla valutazione nel merito di quelle offerte tecniche che non presenteranno i requisiti minimi richiesti dalla lex specialis della gara (ovvero dal Capitolato Tecnico).
- all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate e ammesse nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nella Lettera di invito.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato l'eventuale soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

#### **TERZA SEDUTA PUBBLICA**

Successivamente, in seduta pubblica la Commissione procederà:

- alla lettura di punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	17 di 24

- all'inserimento nella piattaforma telematica dei punteggi qualitativi assegnati e all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi e lettura dei relativi valori;
- nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri previsti nella Lettera di invito e tramite Sistema procederà all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

**(solo nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)** Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo "verifica di anomalia delle offerte".

#### **Successiva seduta riservata**

La Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata:

- all'esame ed alla verifica dei valori economici offerti dagli operatori economici ammessi a tale fase;

#### **Verifica di anomalia delle offerte (solo nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)**

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	18 di 24

**Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto**

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante procede alla verifica delle condizione di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 per i subappaltatori.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell'operato della Stazione appaltante, quest'ultima ad esito della procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici la stipula del contratto avviene mediante scrittura privata.

**Art. 10 - Criteri di aggiudicazione per le procedure sottosoglia**

L'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le Stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti sulla base del criterio dell'OEPV individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita.

Al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, l'ASST di Vimercate valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, in conformità al comma 10-bis dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, il tetto massimo per il punteggio economico è fissato entro il limite del 30 per cento.

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	19 di 24



b) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Il ricorso al criterio del minor prezzo, adeguatamente motivato nel Provvedimento di avvio alla procedura, non pregiudica la possibilità di valutare la conformità del bene/servizio proposto.

Art. 11 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.

In caso di forniture e servizi ritenuti infungibili si rimanda integralmente alle Linee guida Anac n. 8 e alla D.G.R n. XI/491 del 02.08.2018 (sub allegato C).

Si evidenzia la differenza sostanziale dei termini: INFUNGIBILITA' ed ESCLUSIVITA' che non vanno considerati come sinonimi.

ESCLUSIVITA': Attribuisce all'esistenza di privative industriali secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o servizio

INFUNGIBILITA': Un bene o un servizio possono essere infungibili perché non esistono possibili sostituti degli stessi.

In altri termini un bene può essere sostituibile a un altro soggetto a privativa industriale, in quanto permette di soddisfare il medesimo bisogno garantito dal secondo. Un bene o un servizio può essere infungibile anche se non vi è alcun brevetto sullo stesso.

## ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI INFUNGIBILITA'

### 1) acquisizione beni e servizi di valore inferiore a 40.000 Euro

Nell'ipotesi di richiesta, da parte dell'utilizzatore, di acquisto di bene/servizio infungibile, del valore inferiore a 40.000 Euro, il Rup dovrà acquisire dal Responsabile della Struttura utilizzatrice del bene una relazione motivata dalla quale risulti chiaramente non solo l'esclusività, sul piano commerciale, del prodotto/servizio individuato, bensì anche l'infungibilità dello stesso, sul piano dell'efficacia funzionale e dell'utilizzo del know how necessari a garantire il risultato, tali da definire il contraente individuato come l'unico in grado di fornire il prodotto o fornire il servizio.

La dichiarazione di esclusività e infungibilità deve essere resa con riferimento all'oggetto della prestazione da acquisire e non al prodotto/servizio ritenuto "più adatto": un tale giudizio, infatti, per la sua intrinseca natura comparativa, presupporrebbe il confronto tecnico tra più offerte, da espletarsi necessariamente con modalità concorrenziali.

Poiché, dunque, l'infungibilità descrive una condizione logica, prima che giuridica, che impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto, nella dichiarazione di infungibilità dovrà essere evidenziato non solo il carattere indispensabile del bene di cui si chiede l'acquisizione, ma anche l'impossibilità, allo stato, di ricorrere ad altri beni /servizi in quanto o non disponibili sul mercato, o

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	20 di 24

non efficaci, o non funzionali alle esigenze terapeutiche, diagnostiche, cliniche, tecnologiche, organizzative per la soddisfazione delle quali il fabbisogno è sorto.

Il Rup dell'Azienda dovrà fornire alla Direzione Strategica, con cadenza trimestrale (o semestrale) una rendicontazione sintetica in ordine alle acquisizioni di beni/servizi infungibili, includendovi anche quelle di valore inferiore ai 40.000 Euro, specificando le tipologie di prodotti/servizi, per le quali, nel periodo di riferimento, le acquisizioni siano avvenute più di una volta. In ogni caso, la ripetizione dell'acquisto di un prodotto/di un servizio identico o comunque riconducibile al medesimo produttore/erogatore del servizio, nel periodo in parola, sul presupposto della sua infungibilità, deve portare il Responsabile della funzione acquisti ad adottare le necessarie e opportune cautele per verificarne la predetta caratteristica (indagini di mercato, confronto con altre aziende del Sistema Regionale, consultazione della reportistica ministeriale in NSIS, Data Warehouse regionale, ecc.).

Copia della rendicontazione dovrà essere trasmessa anche al Direttore Struttura Complessa Qualità e Risk Management.

Qualora sussistano comunque dubbi in ordine alla infungibilità del bene/del servizio il Responsabile della funzione di acquisti potrà sottoporre la questione alla Commissione competente (es. Commissione Dispositivi Medici) per acquisire un parere collegiale e, laddove necessari, al professionista esperto (ingegnere clinico, farmacista, ecc.), sempre che quest'ultimo non sia già componente della Commissione di riferimento.

Qualora non sussistano documentate ragioni di urgenza dell'acquisto il Responsabile della funzione acquisti avrà sempre e comunque la facoltà di confrontarsi con acquisti effettuati da altre aziende per la soddisfazione di esigenze identiche e di procedere con la pubblicazione di avvisi esplorativi di mercato volti a verificare l'esistenza sul medesimo di proposte e/o soluzioni alternative a quella conosciuta.

## **2) Acquisizione di beni/servizi di valore superiore a 40.000,00 Euro e inferiore alla soglia comunitaria**

La richiesta di acquisto di beni/servizi infungibili, inoltrata dalla struttura proponente, deve essere accompagnata da una dichiarazione di infungibilità, sottoscritta dal Responsabile della struttura proponente e controfirmata dal Direttore del dipartimento di riferimento, dalla quale risulti chiaramente non solo l'esclusività, sul piano commerciale, del prodotto/servizio individuato, bensì anche l'infungibilità dello stesso, sul piano dell'efficacia funzionale e dell'utilizzo del know how necessari a garantire il risultato, tali da definire il contraente individuato come l'unico in grado di fornire il prodotto o fornire il servizio.

La dichiarazione di esclusività e infungibilità deve essere resa con riferimento all'oggetto della prestazione da acquisire e non al prodotto/ servizio ritenuto "più adatto": un tale giudizio, infatti, per la sua intrinseca natura comparativa, presupporrebbe il confronto tecnico tra più offerte, da espletarsi necessariamente con modalità concorrenziali.

Poiché, dunque, l'infungibilità descrive una condizione logica, prima che giuridica, che impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di alternative praticabili in concreto, nella dichiarazione di infungibilità dovrà essere evidenziato non solo il carattere indispensabile del bene di cui si chiede l'acquisizione, ma anche l'impossibilità, allo stato, di ricorrere ad altri beni/servizi in quanto o non disponibili sul mercato, o non efficaci o non funzionali alle esigenze terapeutiche, diagnostiche, cliniche, tecnologiche, organizzative per la soddisfazione delle quali il fabbisogno è sorto.

Il Rup dovrà fornire alla Direzione Strategica, con cadenza trimestrale (o semestrale) una rendicontazione sintetica in ordine alle acquisizioni di beni/servizi infungibili.

Copia della rendicontazione dovrà essere trasmessa anche al Direttore Struttura Complessa Qualità e Risk Management.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	21 di 24

Prima di avviare la procedura di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, il Rup avvia un'indagine preventiva per verificare l'effettiva sussistenza sul mercato di un unico operatore economico in grado di svolgere la prestazione richiesta.

L'indagine è condotta:

- 1) Mediante consultazione della reportistica del Ministero della Salute NSIS – Data Warehouse Regionale;
- 2) Laddove possibile, mediante confronto con acquisti effettuati dai consorzi di acquisto/dalle singole aziende in ordine a esigenze terapeutiche, diagnostiche, cliniche, tecnologiche, organizzative identiche;
- 3) Mediante la pubblicazione di avvisi esplorativi di mercato volti a verificare l'esistenza sul mercato di proposte e/o soluzioni alternative a quella conosciuta.

L'avviso esplorativo deve riportare almeno:

- a) la descrizione della funzione intesa a soddisfare il fabbisogno;
- b) il fabbisogno e i costi presuntivi;
- c) la volontà di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ex. art. 63 D.Lgs. 50/2016, laddove il mercato interpellato non offra soluzioni alternative.

Nel caso si verta nell'ambito della acquisizione di dispositivi medici, i risultati dell'indagine, sia quando abbiano dato atto ad una molteplice risposta del mercato, sia quando abbiano condotto alla indisponibilità di quest'ultimo a fornire prodotti/servizi alternativi, dovranno essere sottoposti all'esame della Commissione aziendale per i Dispositivi Medici, la quale darà atto a verbale dell'esito delle verifiche e, ricorrendone le condizioni, procederà a rilasciare, per la sua competenza, parere positivo/parere negativo in ordine alla sussistenza della condizione di infungibilità del bene/servizio richiesto.

In particolare, nel caso della presentazione di più candidature alternative da parte di uno o più operatori economici, la relativa documentazione dovrà essere trasmessa alla Commissione Dispositivi Medici affinché la stessa relazioni in merito alla possibilità di avviare una procedura comparativa ai sensi del Codice, ovvero alla permanenza delle condizioni che legittimano l'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione potrà realizzare, soprattutto in caso di dubbio in ordine alla infungibilità del bene/del servizio, un confronto con figure professionali esperte interne all'Azienda (sempre che queste ultime non siano già componenti della Commissione di riferimento) e con il soggetto utilizzatore che ha inoltrato la richiesta.

N.B. In relazione alla tipologia di beni/servizi per le quali non è competente la Commissione Dispositivi Medici (ad esempio prodotti ITC o attrezzature economiche), l'esame delle candidature è affidato ad organismi creati all'uopo dall'Azienda ovvero a figure professionali interne all'Azienda, competenti per materia.

#### Art. 12 - Espletamento della prestazione contrattuale: Certificato di regolare esecuzione

Ordinariamente per i servizi e le forniture oggetto del presente Regolamento è previsto il certificato di regolare esecuzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 102 del Codice e secondo le modalità disciplinate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2018 n. 49.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	22 di 24

**Art. 13 - Conflitto di interesse nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici**

In osservanza dell'articolo 42 del Codice, nelle procedure di affidamento di contratti pubblici il Rup terrà conto delle Linee guida Anac in corso di consultazione recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici si richiama altresì l'osservanza del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'[articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)"(G.U. 4 giugno 2013, n. 129).

**Art. 14 - Normativa di riferimento**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto, inoltre, di quanto previsto dalle seguenti disposizioni normative:

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 , n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'[articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#)"(G.U. 4 giugno 2013, n. 129).
- D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e s.m.i;
- LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 33 Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2008;
- D.G.R. 6 aprile 2011, n. IX/1530 – Determinazioni per il funzionamento e l'uso della piattaforma regionale per l'e-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (art. 1, comma 6-bis, L.R. 33/2007);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e s.m.i.
- DPCM 11 luglio 2018 e s.m.i;
- Linee guida emanate da ANAC in applicazione del Codice degli Appalti, con particolare riferimento: Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21/09/2016, Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione del Consiglio n. 1096 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 (Rev. 1) (G.U. n. 69 del 23 marzo 2018), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1/03/2018, Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1190, del 16/11/2016, Linee guida n. 8 delibera 0950 del 13 settembre 2017 approvate con delibera del Consiglio n. 950 del 13/09/2017;

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	23 di 24



- Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario emanate ogni anno da Regione Lombardia (cosiddette “Regole di Sistema” con particolare riferimento alla D.G.R. X/7600 del 20/12/2017).
- D.G.R n. XI/491 del 02.08.2018 determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2018 – secondo provvedimento 2018 (sub allegato C).
- Decreto del Ministero della salute del 10.08.2018 (G.U. n. 253 del 30.10.2018) “Documento d’indirizzo per la stesura di Capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici.

#### Art. 15 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa integrale rinvio alla vigente normativa, nonché alle successive modifiche o integrazioni della normativa stessa che saranno direttamente applicabili indipendentemente dal loro formale recepimento nel presente Regolamento.

#### Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda e resta permanentemente pubblicato sul sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti\_Avvisi, bandi ed inviti: Servizi e forniture”.

E’ abrogato il precedente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria approvato con delibera n. 549 del 29.06.2012.

Data emissione	Titolo Documento	Data revisione	Numero Revisione	Pagina
29/06/2012	REGOLAMENTO_ACQUISTO_BENI_SERVIZI	12/12/2018	01	24 di 24